

ATTO DD 532/A1615A/2026**DEL 17/07/2026****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 593 e 595. D.G.R. n. 27-2786 del 6 luglio 2026. Approvazione, per l'anno 2026, delle procedure per l'installazione di defibrillatori (DAE) presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese, quale seconda fase attuativa dell'iniziativa avviata e finanziata dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024

Premesso che:

la legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'articolo 1, commi 593 e 595, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, ha istituito il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" (FOSMIT), prevedendo che sia utilizzato per finanziare una serie di interventi, tra cui iniziative di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 4 agosto 2023 di ripartizione del FOSMIT, relativamente agli interventi di competenza regionale e degli enti locali, è stato assegnato alla Regione Piemonte l'importo complessivo di € 23.875.966,17 per l'annualità 2023;

con la D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023, in attuazione al suddetto DM del 4 agosto 2023, sono state approvate le schede per la richiesta di erogazione delle risorse del FOSMIT per l'anno 2023, per l'importo complessivo sopra indicato, rinviando a successive deliberazioni della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per selezionare i relativi beneficiari.

Premesso inoltre che tra le schede approvate è prevista, con una dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00, la Misura n. 3 denominata "Installazione di defibrillatori presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese", ai sensi della quale si prevede:

- di dotare di defibrillatori (DAE) gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti, alpini ed escursionistici, del territorio montano piemontese e, contestualmente, di formare al loro utilizzo i responsabili ed i gestori dei rifugi;
- di realizzare l'intervento conformemente ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni", in attuazione della legge n. 116/2021.

Richiamato inoltre che la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”, in particolare, stabilisce che la Regione Piemonte:

- per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni volte a garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici (articolo 15);
- tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti (articolo 24).

Preso atto della D.G.R. n. 27-2786 del 6 luglio 2026 con la quale sono stati approvati per l'anno 2026, i criteri per l'installazione di defibrillatori (DAE) presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese, quale seconda fase attuativa dell'iniziativa avviata e finanziata dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024, stabilendo in particolare che:

- l'intervento sia gestito unitamente tra la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della Montagna” e la Direzione regionale Sanità e sia esclusivamente attuato nei Comuni montani nonché nella porzione montana dei comuni parzialmente montani di cui alla D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- il Settore “Sviluppo della montagna”, provveda all'approvazione del bando e della successiva lista di priorità dei soggetti ai quali potrà essere assegnato il DAE;
- la Direzione regionale Sanità dopo aver ricevuto tale lista provveda, avvalendosi di Azienda sanitaria Zero (già individuata con D.D. n. 884/A1413D del 24 dicembre 2025, quale azienda capofila per la gestione delle funzioni connesse all'approvvigionamento e distribuzione dei Defibrillatori) e nel rispetto della vigente normativa di settore, all'acquisto e alla consegna dei DAE, nonché alla formazione dei soggetti individuati con la medesima lista.

Dato atto che:

- alla copertura economica del presente provvedimento, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011, si farà fronte nel limite delle risorse già destinate all'iniziativa dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 ed impegnate con D.D. n. 884/A1413D del 24 dicembre 2025 (Impegno n. 33587/2025, riclassificato n. 24290/2026) sul capitolo di spesa 242217 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;
- la presentazione delle candidature non comporterà alcun impegno giuridicamente o finanziariamente vincolante da parte della Regione Piemonte nei confronti dei soggetti proponenti.

Ritenuto pertanto di:

- approvare le procedure per l'installazione di defibrillatori (DAE) presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese secondo le modalità descritte nell'Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- stabilire che le schede dovranno essere trasmesse dalle Unioni montane entro e non oltre il 22 ottobre 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 241/90 e s.m.i.;
- D.lgs. 165/2001 articoli 4 e 17;
- Legge regionale 23/2008 articoli 17 e 18;
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- D.G.R. 5-2412 del 09/04/2026 - "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2022 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.P.G.R. n. 11/R del 21 dicembre 2023. Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Modifiche al regolamento regionale n. 9/R del 16 luglio 2021;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 27-2786 del 6 luglio 2026, le procedure per l'installazione di defibrillatori (DAE) presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese, secondo le modalità descritte nell'Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alle Unioni Montane la raccolta delle candidature per il territorio di propria competenza;
- di stabilire che le schede dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 22 ottobre 2026 al Settore Sviluppo della Montagna, al seguente indirizzo pec:
montagna@cert.regione.piemonte.it
- di dare atto che gli esiti dell'istruttoria sulle istanze pervenute verranno trasmessi alla Direzione regionale Sanità per l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi;
- di inviare la presente determinazione alle Unioni Montane del Piemonte;
- di dare atto che la presentazione delle candidature per l'assegnazione dei DAE non comporta alcun impegno giuridicamente o finanziariamente vincolante da parte della Regione Piemonte nei confronti dei soggetti proponenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 - comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Stefano Caon

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_procedure_e_modulo_richiesta_DAE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI (DAE) PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI ED I RIFUGI GESTITI DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE

Premessa

La Regione Piemonte, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023 ha previsto di finanziare, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane, l'installazione di defibrillatori presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese.

Questa iniziativa è attuata in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023, con il quale si è stabilito che gli Enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nelle strutture aperte al pubblico.

Al proposito si precisa che le zone montane, anche se a bassa densità di popolazione, in quanto aree isolate e/o disagiate rientrano tra le "aree di particolare specificità" per le quali il Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023 prevede sia necessario valutare, in considerazione dell'afflusso di utenti, l'opportunità di dotarle di DAE.

La morte cardiaca improvvisa (M.C.I.) rappresenta circa il 10% dei decessi totali in Italia (*Ministero della salute, 2010*) e più del 60% delle morti improvvise nella popolazione sotto ai 40 anni (*Van der Werf, 2010*).

I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, in grado di favorire la defibrillazione prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

L'intervento si inserisce all'interno della Strategia per la montagna piemontese, approvata con D.G.R. n. 1-6542 del 27 febbraio 2023 (MAS 5 - Missione 5.3, MAS 7 - Missione 7.1)

Il presente documento, essendosi conclusa la prima fase di attuazione circoscritta ai rifugi alpini ed escursionistici gestiti, riporta i criteri per la presentazione delle istanze per l'installazione di defibrillatori (DAE) anche presso gli edifici pubblici, intesi come sedi delle Unioni montane, dei Comuni, degli Enti gestori delle Aree protette ed altri edifici di proprietà di tali enti con particolare afflusso di pubblico.

Requisiti per l'accesso al bando

Le istanze dovranno essere trasmesse dalle Unioni montane del Piemonte, iscritte nella Carta delle Forme associative, le quali raccoglieranno le candidature per le strutture che ricadono nel territorio di propria competenza.

I DAE potranno essere installati presso i seguenti edifici:

- ✓ rifugi alpini gestiti di cui alla l.r. n. 8/2010;
- ✓ rifugi escursionistici gestiti di cui alla l.r. n. 8/2010;
- ✓ sedi delle Unioni montane;
- ✓ sedi comunali;
- ✓ sedi di Enti gestori delle Aree protette (così come individuati dall'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i.);
- ✓ altri edifici di proprietà comunale, delle Unioni o di Enti gestori delle Aree protette con particolare afflusso di pubblico (edifici scolastici, sale polivalenti, palestre, ecc.).

Sono esclusi dalla presente iniziativa i locali già dotati di DAE; per lo stesso principio, non potrà essere assegnato più di un DAE per ogni struttura.

Per beneficiare dell'agevolazione, i rifugi dovranno essere inseriti negli elenchi delle strutture ricettive alpinistiche di cui all'articolo 9 del regolamento regionale n. 1/2011, che disciplina i

requisiti e le modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

L'assegnazione del DAE comporterà la sottoscrizione di un "Verbale di consegna" con il quale saranno definiti gli impegni per la gestione del bene; in particolare sarà a carico dell'assegnatario la registrazione dell'apparecchiatura sul "Portale DAE" della Regione Piemonte.

Si precisa che, per i rifugi, il DAE sarà comunque da ritenersi in dotazione alla struttura, e non assegnato al richiedente.

Localizzazione degli interventi

L'intervento potrà essere attuato nei soli Comuni montani nonché nella porzione montana dei comuni parzialmente montani di cui alla D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

Le eventuali necessità di DAE per edifici situati in Comuni montani o parzialmente montani che non hanno attivato una convenzione o che non hanno aderito ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, dovranno essere comunicate all'Unione Montana territorialmente contigua allo stesso Comune; per "contiguità territoriale" si intende una vicinanza qualificata tra il Comune e l'Unione montana interessati, tanto da essere confinanti.

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

I soggetti interessati invieranno le proprie candidature all'Unione Montana di riferimento, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente con firma digitale o con firma olografa; in tal caso dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

A loro volta le Unioni Montane trasmetteranno entro e non oltre il **22 ottobre 2026** le istanze ricevute, al seguente indirizzo PEC

montagna@cert.regione.piemonte.it

Tipologia ed entità dell'agevolazione, dotazione finanziaria

La Regione Piemonte si farà carico del 100 % dei costi relativi alle seguenti voci:

- acquisto dei DAE;
- formazione del personale addetto.

La formazione di almeno un soggetto per ogni DAE installato è elemento imprescindibile dell'iniziativa, tranne il caso in cui vi sia già personale abilitato all'uso del DAE da un Ente accreditato presso la Regione Piemonte.

Alla copertura economica dell'iniziativa si farà fronte nel limite delle risorse già destinate all'iniziativa dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 ed impegnate con D.D. n. 884/A1413D del 24 dicembre 2025.

Criteri di selezione

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, si seguirà la seguente scala di priorità (in ordine decrescente):

- 1) rifugi alpini;
- 2) rifugi escursionistici;
- 3) sedi delle Unioni montane;
- 4) sedi comunali;
- 5) sedi di Enti gestori delle Aree protette;
- 6) altri edifici di proprietà pubblica con particolare afflusso di pubblico.

A parità di priorità si procederà in base all'ordine cronologico di ricevimento della PEC di trasmissione dell'istanza da parte dell'Unione Montana.

Procedimento e Responsabile del procedimento

Per l'assegnazione dei DAE ai sensi del presente bando è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- *denominazione*: "Istruttoria delle candidature pervenute in adesione al bando per l'installazione dei DAE presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese ed altri edifici pubblici";
- *responsabile del procedimento*: Dirigente pro tempore del Settore A1615A - Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- *termine di conclusione del procedimento*: entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, con la D.D. di approvazione della lista di priorità dei soggetti ammissibili all'iniziativa.

Tale provvedimento sarà trasmesso alla Direzione regionale Sanità la quale, tramite Azienda Zero, provvederà, nel rispetto della vigente normativa di settore, all'acquisto e alla consegna dei DAE, nonché alla formazione dei soggetti individuati con la medesima lista.

Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 26 - comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Regione Piemonte si riserva altresì di diffondere il presente avviso attraverso altri canali.

Gli Enti territoriali e le Associazioni di Rappresentanza potranno diffondere l'iniziativa con le modalità che riterranno più opportune.

Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2018 (in applicazione del "Regolamento generale per la protezione dei dati personali") si rende noto che i dati relativi ai soggetti coinvolti dal presente bando saranno trattati dalla Regione Piemonte in conformità allo stesso, mediante elaborazioni su supporti informatici e cartacei esclusivamente per l'adempimento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all'espletamento della procedura.

All'Unione montana

Oggetto: Candidatura per l'assegnazione di un defibrillatore DAE e formazione all'utilizzo, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-2786 del 6 luglio 2026.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
telefono _____ e-mail _____

in qualità di ☐ legale rappresentante ☐ proprietario ☐ gestore
☐ altro (specificare) _____

di:

- ☐ rifugio alpino gestito di cui alla l.r. n. 8/2010 (nome) _____
Codice C.I.R. _____ Codice C.I.N. _____
☐ rifugio escursionistico gestito di cui alla l.r. n. 8/2010 (nome) _____
Codice C.I.R. _____ Codice C.I.N. _____
☐ Unione montana (nome) _____
☐ Comune (nome) _____
☐ Ente gestore delle Aree protette (nome) _____

CHIEDE l'assegnazione di un defibrillatore a servizio dell'edificio _____

(descrivere tipologia struttura es: sede del Comune, rifugio, edificio scolastico, sala polivalente, palestra, ecc.).

di proprietà di _____
ubicato nel Comune di _____ Prov. _____

SEGNALA ai fini della formazione all'utilizzo il Sig. _____
in qualità di _____
Telefono _____ E-mail _____

oppure

COMUNICA che il Sig. _____ in qualità di _____
è in possesso dell'attestato di formazione all'impiego dello strumento rilasciato da _____

DICHIARA che l'edificio non è dotato di DAE

DICHIARA inoltre

- di essere a conoscenza dei contenuti dell'iniziativa;
- di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, si è passibili di sanzioni penali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
- di autorizzare il trattamento dei dati riportati ai sensi del Decreto Legislativo n. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
- che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail _____

Note: _____

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento (nel caso di firma olografa)